Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2022/0051(COD)

25.1.2023

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Relatore per parere(*): Raphaël Glucksmann

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. La proposta presenta e descrive nel dettaglio i processi di diligenza previsti per le società affinché adempiano le loro responsabilità e siano chiamate a rispondere in caso di inosservanza.

Il relatore DROI accoglie con favore la proposta della Commissione e ritiene che possa contribuire alla promozione di un cambiamento positivo del comportamento delle società riguardo all'individuazione, prevenzione e attenuazione degli effetti dannosi delle loro attività e dei loro rapporti nelle catene globali del valore.

Con tale proposta legislativa, l'UE ha l'opportunità di affermarsi come una potenza normativa a livello mondiale dimostrando la propria leadership nell'affrontare la difficile sfida sociale dello sviluppo sostenibile a livello collettivo e mondiale. La direttiva offre all'UE un'opportunità senza precedenti di integrare la sostenibilità umana e ambientale nelle pratiche commerciali e societarie e di promuovere il cambiamento a livello mondiale.

Sotto molti punti di vista, tuttavia, la proposta non adotta un approccio incentrato sui diritti umani e non attua le norme internazionali largamente accettate, né consegue pienamente gli obiettivi dichiarati, oltre a non essere all'altezza delle migliori pratiche in materia di dovere di diligenza già attuate da molte società dell'UE su base volontaria.

Al fine di aumentare la qualità e l'efficienza dei processi di diligenza e di rafforzare la responsabilità delle società lungo la catena del valore, il relatore individua vari aspetti da chiarire e migliorare. Tali miglioramenti intendono rendere la legislazione più efficace e funzionale per le società, i portatori di interessi e le vittime.

A tale scopo, si potrebbero aggiungere o rafforzare i seguenti elementi:

- garantire che le società adottino iniziative in materia di diligenza lungo l'intera catena del valore, sulla base del rischio di impatti negativi stabilito in base al rispettivo settore di attività e al contesto delle loro attività;

- esigere che le società affrontino i rischi e gli impatti negativi sulla buona governance, vista la correlazione dimostrata e riconosciuta a livello internazionale tra buona governance e godimento dei diritti umani;

- esigere che le società si impegnino in modo significativo con i portatori di interessi al fine di informare e migliorare le decisioni societarie e le prassi di diligenza, nonché garantire la sicurezza e la protezione di tutti i portatori di interessi da ritorsioni e rappresaglie per la loro partecipazione;

- esigere che le società prevedano rimedi efficaci per i danni causati dalla loro attività e dalle loro catene del valore o collegati ad esse;

- garantire la responsabilità delle società e l'accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso alle

vittime di danni collegati alle violazioni degli obblighi di diligenza.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.	(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti ***nei trattati*** e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società dovrebbero ***tutelare i*** diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani[79]	(5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società ***sono responsabili del rispetto dei*** diritti umani ***e*** dovrebbero ***tutelarli*** e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni

riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono.

[79] Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

Unite su imprese e diritti umani[79] riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono. ***Detti principi guida affermano che le imprese dovrebbero disporre di processi che consentano di riparare qualsiasi impatto negativo sui diritti umani che esse possono causare o al quale possono contribuire. Tali principi guida riconoscono, inoltre, che gli Stati dovrebbero adottare, nel quadro del loro dovere di fornire tutele dagli abusi dei diritti umani correlati alle imprese, misure adeguate per garantire, attraverso strumenti giudiziari, amministrativi e legislativi, che i soggetti interessati dagli impatti negativi abbiano accesso a rimedi effettivi.***

[79] Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali[80], che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali[81] sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)[82].	(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali[80], che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali[81] sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. ***Le linee guida dell'OCSE prevedono altresì l'obbligo per le società di coinvolgere i portatori di interessi pertinenti, offrendo loro opportunità significative affinché le loro opinioni siano tenute in considerazione nel processo decisionale e di pianificazione di progetti o altre attività che potrebbero avere un impatto significativo sulle comunità locali.*** Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)[82].
[80] Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/	[80] Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
[81] Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-	[81] Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-

business-conduct.htm.

[82] Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm.

business-conduct.htm.

[82] Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024[99]. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altre linee guida internazionali pertinenti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza.	(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024[99]. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altre linee guida internazionali pertinenti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza. ***Il piano d'azione sottolinea inoltre l'importanza della lotta alla corruzione in linea con le direttrici tracciate dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, riconoscendo che la corruzione agevola, perpetua e istituzionalizza le violazioni dei diritti umani e ne ostacola il rispetto e l'attuazione.***

[99] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final).

[99] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final).

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione***, l'arresto*** e ***la minimizzazione*** degli impatti negativi, ***siano essi*** potenziali ***o*** effettivi, sui diritti umani e ***sull'***ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano.	(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno ***rispettino i diritti umani e*** contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione e l'attenuazione degli impatti negativi potenziali ***ed*** effettivi sui diritti umani***, l'***ambiente e ***la buona governance, nonché attraverso il loro arresto, offrendo mezzi di ricorso effettivi e garantendo l'accesso alla giustizia per le vittime di impatti negativi effettivi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance*** connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari consolidati, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è	(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. ***In tale situazione, la società dovrebbe prevedere, a seguito della sua valutazione, di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione.*** Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva

ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.	dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Le società dovrebbero adattare le misure di diligenza al contesto, all'ambiente e alle circostanze politiche e sociali delle loro attività, delle attività delle proprie filiazioni nonché dei rapporti d'affari che intrattengono lungo l'intera catena del valore cui partecipano. Nelle zone di conflitto e ad alto rischio le società sono maggiormente esposte al rischio di essere coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani. In dette zone gli Stati membri e le società dovrebbero rispettare, ove applicabile, gli obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario loro incombenti e attuare misure di diligenza rafforzata seguendo gli orientamenti sul dovere di diligenza rafforzato in materia di diritti umani per le imprese che operano in contesti interessati da conflitti, sviluppati dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e da altri organismi internazionali pertinenti. Ciò comprende l'integrazione della normale procedura di diligenza con un'analisi del conflitto, basata sul coinvolgimento dei portatori di

interessi, volta a garantire la comprensione delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto, nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'impatto delle attività della società sul conflitto stesso.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e ***gli impatti ambientali negativi***. Si tratta delle fasi seguenti: 1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e ***degli impatti ambientali negativi***, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e ***sull'ambiente***, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione.	(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani***, l'ambiente*** e ***la buona governance***. Si tratta delle fasi seguenti: 1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani***, l'ambiente*** e ***la buona governance***, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani***, l'ambiente*** e ***la buona governance***, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione. ***Le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile comprendono altresì raccomandazioni dettagliate volte a garantire un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e l'accesso alla giustizia, ivi compresi orientamenti intesi a eliminare gli ostacoli alla partecipazione dei gruppi di portatori di interessi vulnerabili.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Per ciascuna delle sei fasi e durante l'intero processo di dovuta diligenza, le società dovrebbero coinvolgere in modo significativo i portatori di interessi. Come indicato nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, un coinvolgimento efficace dei portatori di interessi presuppone processi interattivi, è caratterizzato da una comunicazione bidirezionale e dipende dalla buona fede dei partecipanti di entrambe le parti. Ai fini della presente direttiva, i processi di coinvolgimento dei portatori di interessi dovrebbero garantire la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e giuridica di detti soggetti. Le società dovrebbero affrontare i rischi di ritorsione e rappresaglie cui devono far fronte i portatori di interessi a causa della loro partecipazione e prestare particolare attenzione alle vulnerabilità sovrapposte e ai fattori intersezionali nell'ambito del coinvolgimento dei portatori di interessi. I gruppi di portatori di interessi vulnerabili subiscono impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati e si trovano sovente ad affrontare discriminazioni e ostacoli aggiuntivi alla partecipazione e all'accesso alla giustizia. Le società dovrebbero fornire ai portatori di interessi informazioni significative circa gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance di particolari operazioni, progetti e investimenti in modo tempestivo e accessibile, tenendo conto delle specificità del gruppo dei portatori di interessi. Le società sono tenute a rispettare i diritti dei popoli indigeni, come stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, anche per

	quanto riguarda il loro consenso libero, previo e informato e il loro diritto all'autodeterminazione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***L'impatto negativo*** sui diritti umani e ***l'impatto ambientale negativo*** si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani ***e gli impatti ambientali negativi*** generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui ***partecipa***.	(17) ***Gli impatti negativi*** sui diritti umani***, l'ambiente*** e ***la buona governance*** si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti ***e servizi*** e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani***, l'ambiente e la buona governance*** generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui ***partecipano le società che rientrano nell'ambito di applicazione***.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe ***limitare*** gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari ***consolidati. Ai fini della presente***	(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe ***applicare*** gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari.

direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di ***500*** dipendenti ***e*** un fatturato netto a livello mondiale di oltre ***150*** milioni di EUR ***nell'esercizio precedente l'ultimo*** esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di ***250*** dipendenti ***e*** un fatturato netto a livello mondiale superiore a ***40*** milioni di EUR ***nell'esercizio precedente l'ultimo*** esercizio ***e*** che ***operano*** in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo***. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi.*** Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1,	(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di ***250*** dipendenti ***o*** un fatturato netto a livello mondiale di oltre ***40*** milioni di EUR ***e/o un bilancio di oltre 20 milioni di EUR nell'ultimo*** esercizio ***per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio***. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che ***sono quotate in borsa o*** hanno avuto, in media, più di ***50*** dipendenti***, o*** un fatturato netto a livello mondiale superiore a ***8*** milioni di EUR ***e/o un bilancio di oltre 4 milioni di EUR nell'ultimo*** esercizio ***per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, a condizione*** che ***almeno il 50 % del loro fatturato netto sia stato generato*** in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1,

paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957[103], dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

[103] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957[103], dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

[103] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature ***comprese***) e commercio all'ingrosso di ***tessuti,*** abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas	(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani, all'ambiente e ***alla buona governance***, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva ***sulla raccolta di dati indipendenti*** sulle ***violazioni dei diritti umani, le questioni riguardanti la buona governance e i danni ambientali e sulla relativa documentazione, e tale selezione potrebbe tenere conto, in particolare, dalle*** attuali ***e future*** linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, ***articoli di abbigliamento,*** pellami e relativi prodotti (calzature ***e articoli in pelliccia compresi***) e commercio all'ingrosso ***e al dettaglio*** di abbigliamento

naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo ***(macchinari e attrezzature esclusi)*** e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)***. Date le sue specificità***, ***in particolare per quanto riguarda*** la ***catena del valore*** e ***i*** servizi ***offerti***, ***il*** settore ***finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo***, è opportuno contemplare ***in questo*** settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata.

e calzature ***(e articoli in pelle in esercizi specializzati)***; agricoltura, ***approvvigionamento idrico,*** silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), ***attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali,*** fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; ***attività estrattiva,*** estrazione ***e raffinazione, trasporto e movimentazione*** di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)***; fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di apparecchiature elettriche e fabbricazione di macchinari e apparecchiature; costruzione, compresa la costruzione di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzione specializzati; attività finanziarie e assicurative e attività immobiliari fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, compresi la produzione, la trasmissione, la distribuzione e il commercio di tali prodotti; attività legali e contabilità, comprese le attività di revisione contabile; servizi di alloggio e di ristorazione e attività di pulizia; servizi di investigazione e vigilanza, comprese le attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività nel settore dell'occupazione; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; sanità e assistenza sociale, compresi servizi di assistenza residenziale attività dei servizi di informazione, tra cui il trattamento dati, l'hosting e attività***

correlate; portali web. Nel settore ***finanziario*** è opportuno contemplare una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani ***su*** persone ***protette causato dalla violazione*** di ***uno*** dei diritti o ***dei*** divieti sanciti dalle convenzioni internazionali ***elencate*** nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche ***la violazione che, sebbene attenga a un divieto o*** un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni***, purché la società fosse ragionevolmente*** in ***grado di accertare il rischio*** di ***pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere*** gli ***obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo***. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della	(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani ***sulle*** persone ***causato da qualsiasi azione o omissione che interdica o riduca la capacità*** di ***un individuo o di un gruppo di godere*** dei diritti o ***di essere protetto dai*** divieti sanciti ***dagli strumenti e*** dalle convenzioni internazionali ***elencati*** nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche ***l'impatto negativo sul godimento di*** un diritto non elencato espressamente in detto allegato, ***che*** pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni***. L'allegato*** in ***questione dovrebbe essere oggetto*** di ***riesame periodico ed è coerente con*** gli ***obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco figurante nell'allegato***. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia

presente direttiva.

ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e ***sull'***ambiente, ***e minimizzarne l'entità***, instaurare e mantenere ***una procedura*** di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi.	(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani***,*** ambiente e ***buona governance*** per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani***,*** ***l'***ambiente e ***la buona governance***, ***e porvi rimedio***, instaurare e mantenere ***un meccanismo*** di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi ***e porvi rimedio***.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche	(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche

aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari ***consolidati***. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.

aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero ***valutare e*** aggiornare la politica del dovere di diligenza ***ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali effetti negativi, e almeno*** a cadenza annuale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e ***gli impatti ambientali negativi***, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni ***quantitative*** e ***qualitative***. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi	(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare ***e valutare*** gli impatti negativi sui diritti umani***, l'ambiente*** e ***la buona governance***, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su ***indicatori quantitativi e qualitativi sul coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, una mappatura delle catene del valore della società, comprese le*** informazioni ***pertinenti, quali nomi, luoghi, tipi di prodotti*** e ***servizi forniti, e riguardare le filiazioni, i fornitori e i***

dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. ***Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto***. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o ***minimizzare*** tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe ***poter stabilire un ordine*** di priorità ***d'azione, a condizione*** che ***adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche***.

partner commerciali. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. ***Il consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni dovrebbe costituire un prerequisito per qualsiasi attività che riguardi le loro terre, i loro territori e le loro risorse***. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o ***attenuare*** tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe ***elaborare e mettere in atto una strategia*** di ***definizione delle*** priorità ***in consultazione con i portatori di interessi*** che ***tenga conto del livello di gravità, della probabilità, della durata, della diffusione e della reversibilità dei diversi impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance***.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) In linea con le norme	(32) In linea con le norme

internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la ***minimizzazione*** degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che ***il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione*** di ***tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui*** è ***stato individuato*** il ***ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore*** a ***impatti negativi ancora più gravi in termini*** di ***diritti umani.*** Di ***questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento*** di ***decidere le misure adeguate da adottare***.	internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la ***riparazione*** degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che ***le società coinvolgano i portatori*** di ***interessi colpiti e valutino i potenziali impatti negativi della sospensione temporanea o della cessazione dei contratti, onde evitare danni maggiori.*** È ***opportuno prevedere*** il ***disimpegno qualora l'impatto negativo potenziale sia legato*** a ***un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e,*** di ***conseguenza, non può essere evitato dalle azioni della società e qualora la società ritenga che la cessazione*** di ***un rapporto d'affari non produrrebbe un impatto negativo maggiore*** di ***quello che si intende evitare o attenuare***.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare***, se del caso,*** i provvedimenti seguenti. ***Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione,*** le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato*** garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie	(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare i provvedimenti seguenti***:*** le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. ***Il piano operativo di prevenzione dovrebbe essere predisposto mediante il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, in modo continuativo ed è adeguato precisamente al contesto delle attività e della catena del valore delle società. Esso individua e valuta se il modello di business e le strategie della società sono adattati agli obblighi di dovuta diligenza e include una***

contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato ***alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato***, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

strategia di definizione delle priorità basata sulla gravità e sulla probabilità del potenziale impatto negativo qualora la società non sia in grado di prevenire o attenuare contemporaneamente tutti i potenziali impatti negativi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato ***ai partner e ai fornitori, comprese le*** PMI, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) ***Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari,***	(36) Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, ***le società dovrebbero essere tenute ad*** astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un

riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, ***la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di*** astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e***, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di*** sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e ***minimizzazione***, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è ***grave***. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

rapporto esistente con il partner in questione e ***a*** sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e ***attenuazione***, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è ***legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e, di conseguenza, non può essere evitato dalle azioni della società e qualora la società ritenga che tale cessazione non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende evitare o attenuare***. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di ***sospendere temporaneamente o*** cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o ***sull'***ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. ***Per quanto riguarda i rapporti d'affari consolidati,*** è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe ***minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità*** degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, ***se d'interesse nelle circostanze***, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente ***e minimizzarne l'entità***.	(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani, ***l'***ambiente o ***la buona governance*** dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. È tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe ***attenuarli e provvedere o cooperare alla riparazione dell'impatto direttamente alle persone o alle comunità colpite***. ***L'attenuazione*** degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. ***La riparazione è intesa a riportare (se possibile) le persone colpite alla situazione in cui si sarebbero trovate se l'impatto negativo non si fosse verificato ed è proporzionata alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società.*** Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani, ***sull'***ambiente e ***sulla buona governance e porvi rimedio***. ***Le azioni di riparazione sono determinate sulla base di un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e possono includere compensazione o risanamento***, la ***presentazione di scuse, risarcimento finanziario e non finanziario, valutando se i portatori di interessi vulnerabili beneficino in maniera equa dei risarcimenti o delle altre forme*** di ***compensazione. Le società dovrebbero fornire garanzie circa il fatto che non consentiranno il ripetersi degli impatti negativi. La riparazione proposta da una società non impedisce ai portatori di interessi colpiti di far valere la***

responsabilità civile della società ed essi dovrebbero essere presi in debita considerazione dai tribunali nell'ambito di procedimenti civili.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare***, se del caso,*** i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. ***Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario,*** le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato*** garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o ***minimizzarne l'entità***, fornire un sostegno mirato e proporzionato ***alle*** PMI con le ***quali*** intrattengono un rapporto	(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. ***Il piano d'azione correttivo dovrebbe essere predisposto mediante il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, in modo continuativo e prevedendo azioni adeguate per l'attuazione degli impegni concordati ed è adeguato precisamente al contesto delle attività e della catena del valore delle società. Esso dovrebbe individuare e valutare se il modello di business e le strategie della società sono adattati agli obblighi di dovuta diligenza.*** Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti

d'affari ***consolidato*** e collaborare con altri soggetti, ***se del caso*** anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare o ***attenuare*** l'impatto negativo, fornire un sostegno mirato e proporzionato ***ai partner e ai fornitori, comprese*** le PMI***,*** con ***cui*** intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) ***Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi.*** Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, ***la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di*** astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e***, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner,*** adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad ***arrestare*** l'impatto negativo ***o a minimizzarne l'entità***, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo ***è considerato grave***.	(41) Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, ***le società dovrebbero essere tenute ad*** astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad ***attenuare*** l'impatto negativo, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo ***è legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e di conseguenza non può essere arrestato o attenuato dalle azioni della società e allorché la società ritiene che non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende cessare o attenuare***. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di ***sospendere temporaneamente o*** cessare il

Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

rapporto d'affari.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro ***un reclamo*** direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e ***gli impatti ambientali negativi***, siano essi effettivi o potenziali***. È opportuno che***, ***fra*** le ***organizzazioni che possono*** presentare reclamo, ***si annoverino*** i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile ***attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza*** di ***un impatto negativo potenziale*** o ***effettivo***. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento ***di*** tali reclami e informarne ***ove opportuno*** i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi ***gravi***, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.	(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro ***allarmi rapidi e reclami*** direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani***, l'ambiente*** e ***la buona governance***, siano essi effettivi o potenziali***, per quanto riguarda le loro attività***, ***le attività delle loro filiazioni e*** le ***attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari. Qualsiasi portatore di interessi dovrebbe avere facoltà di*** presentare reclamo, ***compresi*** i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata***, le comunità locali, i popoli indigeni*** e le organizzazioni della società civile***, i difensori dei diritti umani e ambientali, i testimoni diretti e le vittime di reati*** di ***corruzione perpetrati dalla società o altre persone fisiche*** o ***giuridiche che hanno come scopo statutario la difesa dei diritti umani, dell'ambiente o della buona governance***. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento ***e risposta puntuale a*** tali reclami e informarne ***i reclamanti e i portatori di interessi pertinenti, compresi*** i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale ***e di beneficiare***

	di un accesso effettivo alla giustizia. Conformemente alle norme internazionali, ***le società dovrebbero intraprendere azioni per dare un adeguato seguito al reclamo, divulgare informazioni circa il risultato della procedura, le misure e decisioni adottate nonché la motivazione di tali decisioni.*** I reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere ***la possibilità di*** emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società ***o*** alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui ***le società*** debbano adempiere gli obblighi di diligenza.	(46) Al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società nella definizione delle modalità con cui ***esse*** debbano adempiere gli obblighi di diligenza ***e*** alle autorità degli Stati membri ***nel definire le modalità di applicazione di tali obblighi***, ***e al fine di garantirne l'applicazione efficace e uniforme in tutti gli Stati membri***, la Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e***, ove pertinente, l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, nonché,*** se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe emanare orientamenti, ***anche nei seguenti ambiti: settori ad alto rischio specifici***; ***condivisione delle risorse e delle informazioni tra le società e altri soggetti giuridici al fine di prevenire, attenuare e***

correggere gli impatti negativi in conformità della legislazione in materia di concorrenza; processi e risorse specifici per le PMI per sostenere l'applicazione del dovere di diligenza; mappatura delle catene del valore delle società, determinati impatti negativi, ***compresi gli impatti negativi sulla buona governance; agevolazione dell'accesso alla giustizia per le vittime; prevenzione e attenuazione dei rischi di ritorsioni per i portatori di interessi; dovere di diligenza rafforzato in zone di conflitto e ad alto rischio; disimpegno responsabile; valutazione ed elencazione dinamica dei contesti di oppressione sistemica e imposta dallo Stato; metodologia e criteri per le sanzioni amministrative; integrità e idoneità dei regimi industriali e delle iniziative multipartecipative; dovere di diligenza sensibile alle questioni culturali e di genere; sfide cui sono esposti i piccoli agricoltori***.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Sebbene non ***ricadano*** nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. ***L'obiettivo è tuttavia quello*** di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale***. Per sostenere le PMI*** è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati***, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità***. Tale sostegno	(47) Sebbene ***la maggior parte*** non ***ricada*** nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. ***Le PMI che non rientrano nell'ambito di applicazione ma decidono di adempiere volontariamente agli obblighi in materia di diligenza ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere incentivate a farlo e per tale ragione premiate. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati, ad esempio, a istituire sistemi di etichettatura per identificare le PMI che rispettano tali obblighi. Al fine*** di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano

dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.	sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale ***e di sostenerle,*** è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere finanziariamente le PMI, attraverso finanziamenti dedicati, fornire loro assistenza tecnica per aiutarle a rispettare gli obblighi di diligenza e assisterle nello sviluppo di capacità.*** Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Ai fini di un'applicazione e un'attuazione coerenti delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, le autorità nazionali di controllo dovrebbero cooperare e coordinare gli interventi. A tal fine è opportuno che la Commissione istituisca una rete europea delle autorità di controllo e che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca nell'assolvimento dei loro compiti.	(55) Ai fini di un'applicazione e un'attuazione coerenti delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, le autorità nazionali di controllo dovrebbero cooperare e coordinare gli interventi. A tal fine è opportuno che la Commissione istituisca una rete europea delle autorità di controllo e che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca nell'assolvimento dei loro compiti. ***Per assicurare condizioni di parità e attenuare i rischi di scelta opportunistica del foro derivanti da un'attuazione decentralizzata, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri con orientamenti in materia di applicazione e***

	attuazione, monitorare l'adesione a tali orientamenti mediante il semestre europeo per il coordinamento delle politiche e affrontare eventuali carenze nelle raccomandazioni specifiche per paese.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, ***al fine di allinearlo*** alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ***ambientali emergenti***, ***o*** se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali***, o se le disposizioni sul dovere di diligenza*** di ***cui alla presente direttiva debbano essere estese agli impatti climatici negativi***.	(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire ***periodicamente*** se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, ***anche in base*** alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ***emergenti alla buona governance e all'ambiente***, ***e*** se l'elenco delle pertinenti convenzioni ***e strumenti*** internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali***. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere*** di ***adottare atti delegati per integrare l'elenco dei settori ad alto impatto***.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva si applica ***alle*** società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:	1. La presente direttiva si applica ***a tutte le*** società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di ***250*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre ***40*** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % ***di tale*** fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori ***seguenti***	(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), ***essere quotata in borsa, o*** avere avuto, in media, più di ***50*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre ***8*** milioni di EUR ***e/o un bilancio di oltre 4 milioni di EUR*** nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % ***del suo*** fatturato netto sia stato generato in uno o più dei ***seguenti*** settori ***ad alto impatto:***

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature ***comprese***) e commercio all'ingrosso ***di tessuti,*** abbigliamento e calzature;	i) fabbricazione di tessuti, ***articoli di abbigliamento,*** pellami e relativi prodotti (calzature ***e articoli in pelliccia compresi***) e commercio all'ingrosso ***e al dettaglio di*** abbigliamento e calzature ***(e articoli in pelle in esercizi specializzati)***;

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande;	ii) agricoltura, ***approvvigionamento idrico,*** silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa)***, attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali***, fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime

	agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande;

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)**.**	iii) ***attività estrattiva,*** estrazione ***e raffinazione, trasporto e movimentazione*** di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)***;***

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di apparecchiature elettriche e fabbricazione di macchinari e apparecchiature;

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii ter) costruzione, compresa la costruzione di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzione specializzati;

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii quater) attività finanziarie e assicurative e attività immobiliari;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii quinquies) fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, compresi la produzione, la trasmissione, la distribuzione e il commercio di tali prodotti;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii sexies) attività legali e contabilità, comprese le attività di revisione contabile;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii septies) servizi di alloggio e di ristorazione e attività di pulizia;

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii octies) servizi di investigazione e vigilanza, comprese le attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza;

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii nonies) attività nel settore dell'occupazione;

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii decies) attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii undecies) sanità e assistenza sociale, compresi servizi di assistenza residenziale

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii duodecies) attività dei servizi di informazione, tra cui il trattamento dati, l'hosting e attività correlate; portali web.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone ***protette*** causato ***dalla violazione*** di ***uno*** dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, ***sanciti dalle convenzioni internazionali elencate*** nell'allegato, parte I, sezione 2;	(c) "impatto negativo sui diritti umani": ***qualsiasi*** impatto negativo ***potenziale o effettivo*** su persone causato ***da eventuali azioni od omissioni che inibiscano o riducano la capacità di un individuo o di un gruppo*** di ***godere*** dei diritti o ***della protezione a causa*** dei divieti ***sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali*** elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, ***e*** nell'allegato, parte I, sezione 2***, compresa la giurisprudenza successiva***; ***L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli elenchi di cui all'allegato I, parte 1, sezioni 1 e 2***;

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) "impatto negativo sulla buona governance": qualsiasi impatto negativo potenziale o effettivo, lungo l'intera catena del valore delle società, sulla buona governance di un paese, di una regione o di un territorio quale sancito dagli strumenti internazionali in materia di buona governance e anticorruzione di cui all'allegato I parte 1, sezione 3. L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di buona governance. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli elenchi di cui all'allegato I, parte 1, sezione 3;

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) "zone di conflitto o ad alto rischio": zone geografiche teatro di conflitti armati, di guerra tra Stati o civile o fragili in quanto reduci da conflitti, zone sotto occupazione e/o annessione, zone caratterizzate da condizioni di governance e/o sicurezza precarie o inesistenti, come Stati in dissesto, zone soggette a violenza diffusa e/o a violazioni gravi e generalizzate del diritto umanitario internazionale e/o dei diritti umani, nonché zone in cui tali violazioni sono sistematiche e/o imposte dallo Stato;

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari;	(n) "portatori di interessi":
	i) "portatori di interessi": ***lavoratori e*** dipendenti della società ***(anche sulla base di accordi informali), e i loro rappresentanti, lavoratori e*** dipendenti delle sue filiazioni ***e i loro rappresentanti***, ***sindacati, comunità locali, popolazioni indigene, difensori dei diritti umani e dei diritti ambientali, organizzazioni della società civile, testimoni diretti e vittime di reati di corruzione perpetrati dalla società*** e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi ***dagli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance legati ai*** prodotti, ***ai*** servizi e ***alle*** attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari ***lungo l'intera catena del valore***;
	ii) organizzazioni che rappresentano individui, gruppi, comunità o soggetti di cui al punto i) o il cui scopo statutario è la difesa dei diritti umani, della buona governance, dell'ambiente o del clima;

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n bis) "portatori di interessi vulnerabili": individui e gruppi di titolari di diritti che si trovano in situazioni di emarginazione e di vulnerabilità, a causa di contesti specifici o di fattori che si intersecano, compresi, tra l'altro, il sesso, il genere, l'età, la razza,

	l'origine etnica, la classe sociale, l'istruzione, l'identità indigena, lo status migratorio, la disabilità nonché lo status socioeconomico; tali fattori sono le cause di impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati, il che crea discriminazione e fa sorgere un ostacolo aggiuntivo alla partecipazione e all'accesso alla giustizia;

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n ter) "difensori dei diritti umani": persone fisiche, gruppi e organismi della società che promuovono, tutelano o sono impegnati per la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti; essi si adoperano per promuovere e proteggere i diritti civili e politici nonché per promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali;

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 3– lettera n quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n quater) "difensori dei diritti ambientali": persone fisiche e gruppi che, a titolo personale o professionale e in maniera pacifica, si adoperano per proteggere e promuovere i diritti relativi all'ambiente e al clima, compresi la biodiversità, l'acqua, l'aria, la terra, il suolo, la flora e la fauna;

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 3– lettera n quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n quinquies) "coinvolgimento significativo dei portatori di interessi": processo interattivo, reattivo e continuo di dialogo con i portatori di interessi, caratterizzato da una comunicazione bidirezionale, condotto in buona fede che garantisce la corretta attuazione degli impegni concordati e che comporta la fornitura tempestiva di tutte le informazioni pertinenti necessarie ai portatori di interessi; idonei processi per eliminare gli ostacoli alla partecipazione dei portatori di interessi vulnerabili (per lingua, cultura, squilibri di genere e potere, divisioni all'interno della comunità), nonché una sufficiente protezione per garantire la sicurezza dei portatori di interessi ed evitare ritorsioni e rappresaglie;

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Dovere di diligenza rafforzato in zone di conflitto o ad alto rischio
	Gli Stati membri provvedono a che le società che operano nelle zone di conflitto e ad alto rischio quali definite all'articolo 3, lettera c ter) rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e adempiano al dovere di diligenza in maniera rafforzata e che tenga conto della situazione di conflitto in tutte le loro attività e i loro rapporti d'affari, integrando nel loro processo di dovuta diligenza un'analisi del conflitto, basata su un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi che tenga conto della situazione di conflitto, delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto, nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'incidenza delle attività

della società su di esso.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Coinvolgimento dei portatori di interessi
	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società coinvolga in modo efficace e significativo i portatori di interessi nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi degli articoli da 4 a 11.
	2. In ogni fase dell'intero processo di dovuta diligenza, le società sono tenute a garantire:
	(a) un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi in un processo interattivo, reattivo e continuo, caratterizzato da una comunicazione bidirezionale, condotta in buona fede, adattata agli ostacoli incontrati dai portatori di interessi vulnerabili e finalizzata a eliminarli;
	(b) la fornitura tempestiva ed esaustiva di tutte le pertinenti informazioni necessarie ai portatori di interessi per esprimere giudizi informati, in maniera accessibile e trasparente, tra cui informazioni significative su operazioni, progetti e investimenti e sui loro impatti negativi effettivi e potenziali, conformemente all'articolo 11;
	(c) la fornitura di un'adeguata protezione dei portatori di interessi dal rischio di rappresaglie, conformemente all'articolo 23;
	(d) un approccio attento alle problematiche culturali e di genere;
	(e) un seguito adeguato all'attuazione degli impegni concordati.
	3. Il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti lascia impregiudicate le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la

direttiva 2001/86/CE del Consiglio.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali	Individuazione ***e valutazione*** degli impatti negativi effettivi e potenziali

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi sui diritti umani e ***gli impatti ambientali negativi***, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e***, se l'impatto è collegato alla catena*** del valore cui ***partecipa, dai suoi rapporti*** d'affari ***consolidati***.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi sui diritti umani***, l'ambiente*** e ***la buona governance***, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e ***soggetti sulle catene*** del valore***, con*** cui ***le società intrattengono un rapporto*** d'affari.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che le società ***siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui*** relazioni indipendenti e informazioni raccolte con ***la procedura*** di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 ***basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative***.	4. Gli Stati membri provvedono a che le società ***prendano provvedimenti*** e ***decisioni sulla base di quanto segue*** al fine di individuare ***e valutare*** gli effetti negativi di cui al paragrafo 1:

Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi.

(a) mappatura della catena del valore della società e divulgazione di informazioni pertinenti, tra cui nomi, sedi, tipi di operazioni, prodotti e servizi forniti e altre informazioni pertinenti riguardanti le filiazioni, le succursali e i rapporti d'affari.

(b) indicatori qualitativi e quantitativi, tra cui dati disaggregati;

(c) relazioni indipendenti e informazioni raccolte attraverso ***il meccanismo*** di reclamo di cui all'articolo 9***;***

(d) coinvolgimento significativo dei portatori di interessi ***conformemente all'articolo 3, lettera n quiquies);***

(e) il contesto delle loro attività, vale a dire che le società che operano in zone di conflitto e zone ad alto rischio esercitano un dovere di diligenza rafforzato e sensibile ai conflitti, integrando un'analisi del conflitto, delle cause profonde, dei fattori scatenanti del conflitto e delle parti che lo alimentano, come pure l'incidenza delle attività della società sul conflitto;

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle società risorse adeguate allo scopo di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 e possono collaborare con la Commissione per preparare risorse adeguate. Alle autorità di controllo quali definite all'articolo 17 è conferito il potere di svolgere attività promozionali e di istruzione a tale riguardo,

	anche rivolte a società più piccole non soggette agli obblighi della presente direttiva.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate ***in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5*** per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e ***impatti ambientali negativi*** che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani***, l'ambiente*** e ***la buona governance*** che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La società è tenuta ***ove pertinente*** a:	2. La società è tenuta ***ad adottare misure adeguate, fra cui ma non solo*** a:

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige,*** predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per ***gli interventi*** e indicatori qualitativi e quantitativi per	(a) predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per ***le misure adeguate*** e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto ***mediante il***

misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto ***in consultazione con i*** portatori di interessi;	***coinvolgimento significativo dei*** portatori di interessi***, in modo continuativo ed è adeguato precisamente al contesto delle attività e della catena del valore delle società***. ***Esso individua e valuta se il modello di business e le strategie della società sono adattati agli obblighi di dovuta diligenza; include una strategia di definizione delle priorità basata sulla gravità e sulla probabilità del potenziale impatto negativo qualora la società non sia in grado di prevenire o attenuare contemporaneamente tutti i potenziali impatti negativi; prevede il dialogo con i portatori di interessi interessati e la valutazione dei potenziali impatti negativi della sospensione temporale o risoluzione dei contratti, onde evitare danni maggiori e prevedere la risoluzione dei contratti onde evitare un danno maggiore, prevede la risoluzione dei contratti allorché l'impatto negativo potenziale è legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e di conseguenza non può essere evitato dalle azioni della società e allorché la società ritiene che non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende evitare o attenuare.***

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La società è tenuta ***ove pertinente*** a:	3. La società è tenuta ***ad adottare misure adeguate, fra cui ma non solo*** a:

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***neutralizzare*** l'impatto negativo ***o***	(a) ***cessare e attenuare*** l'impatto

minimizzarne l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone ***colpite e di una compensazione finanziari alle*** comunità colpite. ***L'intervento è proporzionato*** alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società;

negativo***, qualora constati che ha causato o contribuito a tale impatto lungo la sua intera catena del valore; provvedere o cooperare alla piena riparazione del danno direttamente*** alle persone o comunità colpite. ***I provvedimenti correttivi:***

i) sono intesi a riportare (se possibile) le persone colpite alla situazione in cui si sarebbero trovate se l'impatto negativo non si fosse verificato e sono proporzionati alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società.

ii) sono equamente divisi tra la società e il partner che ha causato il danno o ha contribuito ad esso;

iii) sono determinati sulla base di un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e possono includere compensazione o risanamento, la presentazione di scuse, risarcimento finanziario e non finanziario, valutando se i portatori di interessi vulnerabili beneficino in maniera equa dei risarcimenti o delle altre forme di compensazione e adottando misure per prevenire futuri impatti negativi;

iv) non impediscono ai portatori di interessi coinvolti di far valere la responsabilità civile delle società e sono presi in debita considerazione dai giudici nell'ambito di procedimenti civili.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario,*** predisporre e attuare un piano d'azione ***correttivo*** che ***preveda*** scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per	(b) predisporre e attuare un piano d'azione ***e misure correttivi*** che ***prevedano*** scadenze ragionevoli e precise per gli interventi***, strumenti*** e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto ***mediante il***

misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto ***in consultazione con i portatori di interessi;***	***coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, in modo continuativo e prevedendo azioni adeguate per l'attuazione degli impegni concordati ed è adeguato precisamente al contesto delle attività e della catena del valore delle società. Esso individua e valuta se il modello di business e le strategie della società sono adattati agli obblighi di dovuta diligenza; prevede il dialogo con i portatori di interessi interessati e la valutazione dell'impatto negativo della sospensione nel temporale o risoluzione dei contratti, onde evitare danni maggiori e prevedere la risoluzione dei contratti allorché l'impatto negativo è legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e di conseguenza non può essere interrotto o attenuato dalle azioni dell'impresa e allorché la società ritiene che non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende cessare o attenuare.***

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di reclamo	***Meccanismo*** di reclamo

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo:	2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo ***tutte le persone, gruppi, comunità, soggetti e organizzazioni della società civile di cui all'articolo 3, lettere n), n bis), n ter) e n quater) nonché le persone fisiche e giuridiche che li rappresentano. Nel caso in cui il reclamante***

	sia un minore, può presentare un reclamo per conto del minore un tutore legale.
(a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite;	
(b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata;	
(c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata.	

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che ***il reclamante abbia il diritto di***:	4. Gli Stati membri provvedono a che ***le società forniscano ai reclamanti e ai loro rappresentanti***:

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) informazioni sulle modalità di accesso a tali meccanismi di reclamo e una descrizione pubblicamente accessibile delle procedure;

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a bis) meccanismi di reclamo legittimi, accessibili, prevedibili, sicuri, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e adattabili che permettano ai portatori di interessi, tra cui in particolare i titolari dei diritti effettivi e potenzialmente interessati, di partecipare in modo significativo all'istituzione e alla valutazione di tali meccanismi di reclamo indipendenti;

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera -a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a ter) garanzie di non ritorsione, riservatezza e anonimato per i portatori di interessi;

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera -a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a quater) informazioni tempestive ed esaustive, tra cui un chiaro calendario circa le misure e le azioni adottate nel contesto di un reclamo specifico, l'esito della procedura e la sua motivazione dettagliata;

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***chiedere che la*** società a cui è	(a) ***intervento per un seguito***

presentato ***il reclamo*** a norma del paragrafo 1 ***gli dia adeguato seguito***;	***adeguato, tempestivo ed efficace del reclamo da parte della*** società a cui è presentato a norma del paragrafo 1;

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere ***dei gravi*** impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo**.**	(b) ***la possibilità di*** incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere ***degli*** impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo***;***

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la piena riparazione da parte delle società, come indicato e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), mediante meccanismi di reclamo e la garanzia che i danni oggetto del reclamo non si ripetano. La misura correttiva è proporzionata all'entità e alla portata dell'impatto negativo.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) accesso senza restrizioni alla procedura per le segnalazioni circostanziate descritta all'articolo 19, ai meccanismi giudiziari pubblici descritti all'articolo 22 e a qualsiasi altro meccanismo giudiziario o

	non giudiziario, a prescindere dal loro ricorso a un meccanismo di reclamo e dal fatto che abbiano o meno utilizzato o esaurito i canali dei meccanismi extragiudiziali.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può***, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, ***emanare*** orientamenti***, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi***, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza***.***	***1.*** La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente***, se del caso, l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese nonché***, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, ***emana*** orientamenti ***sugli obblighi specifici di cui agli articoli da 5 a 11, come pure sugli aspetti elencati in appresso***, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza***:*** ***(a) specifici settori ad alto rischio dell'attività economica che comportano impatti negativi rilevanti per i diritti umani, l'ambiente e la buona governance, compresi i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);*** ***(b) condivisione delle risorse e delle informazioni tra le società e altri soggetti giuridici al fine di prevenire, attenuare e correggere gli impatti negativi in conformità della legislazione in materia di concorrenza;*** ***(c) processi e risorse specifici e condivisione di informazioni per le PMI per sostenere l'applicazione del dovere di diligenza nelle loro attività;*** ***(d) mappatura delle catene del valore delle società e processi efficienti per monitorare i comportamenti dei partner lungo l'intera***

catena del valore;

(e) determinati impatti negativi, compresi quelli sulla buona governance;

(f) politiche e prassi commerciali, di acquisto e tariffarie responsabili e sostenibili;

(g) agevolazione dell'accesso alla giustizia per le vittime, compresi mezzi di ricorso collettivo, azioni rappresentative, costi non discriminatori dei procedimenti e termini di prescrizione adeguati;

(h) prevenzione e attenuazione dei rischi di ritorsioni per i portatori di interessi, compresi i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, in seguito alla loro partecipazione;

(i) attuazione di un dovere di diligenza rafforzato in zone interessate da conflitti, occupazione militare e territori non autonomi;

(j) disimpegno responsabile da rapporti d'affari dannosi;

(k) valutazione ed elencazione dinamica dei contesti in cui gli effetti negativi sono legati a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e in cui, pertanto, diventano impossibili il coinvolgimento significativo, la prevenzione e l'attenuazione;

(l) metodologia e criteri che le autorità di controllo devono adottare per prendere decisioni riguardo alle sanzioni amministrative e alla natura e armonizzazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

(m) valutazione dell'integrità e idoneità di regimi settoriali e iniziative multipartecipative, segnatamente l'inclusione negli audit dei punti di vista della società civile e dei portatori di interessi;

(n) misure che dovrebbero adottare le società per garantire un dovere di diligenza attento al genere e alla cultura;

(o) misure che dovrebbero adottare le società per affrontare le sfide cui sono esposti i piccoli agricoltori, tra cui la disponibilità di

	un reddito sufficiente per una vita dignitosa.
	2. Data l'importanza di un'attuazione uniforme fra tutte le autorità degli Stati membri per garantire parità di condizioni, occorre monitorare l'adesione a tali orientamenti mediante il semestre europeo per il coordinamento delle politiche e affrontare eventuali carenze nelle raccomandazioni specifiche per paese.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Violazioni dei*** diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani	1. Diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – parte introduttiva (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tali diritti e divieti comprendono, tra l'altro:

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Violazione del*** diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.	1. Diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Violazione del*** diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	2. Diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Violazione del*** divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	3. Divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Violazione del*** diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	4. Diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Violazione del*** divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella	5. Divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia,

vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Violazione del*** divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.	6. Divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Violazione del*** diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui ***un equo salario,*** un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	7. Diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui ***una retribuzione che consenta*** un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro***. Tale diritto comprende sia il diritto a un equo salario per i lavoratori dipendenti che il diritto a un reddito che assicuri una sussistenza dignitosa per i lavoratori autonomi e i piccoli coltivatori*** in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Diritto a un tenore di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, compresi alimentazione, vestiario e alloggio adeguati, e diritto al miglioramento continuo delle condizioni di vita in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 25, paragrafo 1, della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Violazione del*** divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	8. Divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. ***Violazione del*** diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue	9. Diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6

potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ***Violazione del*** diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. ***Violazione del*** divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138).	10. Divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138).

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. ***Violazione del*** divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:	11. Divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. ***Violazione del*** divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.	12. Divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. ***Violazione del*** divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.	13. Divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. ***Violazione del*** divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo).	14. Divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo).

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. ***Violazione del*** diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto	15. Diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti

internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti:	economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti:

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. ***Violazione del*** divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore.	16. Divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. ***Violazione del*** divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita	17. Divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in

dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. ***Violazione del*** divieto di causare qualsiasi degrado ambientale ***misurabile***, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che:	18. Divieto di causare qualsiasi degrado ambientale ***quantitativo e qualitativo***, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che:

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 18 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento,	(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento, ***e sul valore intrinseco degli ecosistemi nonché sulle interconnessioni tra di essi,***

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 18 – ultimo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ***e*** dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici***,*** dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ***e del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile***.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. ***Violazione del*** divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.	19. Divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20. ***Violazione del*** diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.	20. Diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 bis. Diritto dei popoli indigeni all'autodeterminazione, in conformità

	dell'articolo 3 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nonché ad accordare, modificare, negare o ritirare il proprio consenso libero, previo e informato a interventi, decisioni e attività che possono riguardare le loro terre, i loro territori, le loro risorse e i loro diritti, in conformità dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 2, degli articoli 19 e 28, dell'articolo 29, paragrafo 2, e dell'articolo 32, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e dell'articolo 6 e dell'articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1989 (n. 169)

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21. ***Violazione di un*** divieto o ***di un*** diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte***, che arreca direttamente pregiudizio a un interesse giuridico tutelato da tali accordi, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo***.	21. Divieto o diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Convenzioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali	2. Convenzioni ***e strumenti*** sui diritti umani e sulle libertà fondamentali

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – parte introduttiva (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tali convenzioni e strumenti comprendono, tra l'altro:

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni	— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni***, linee guida del Gruppo di Sviluppo delle Nazioni Unite sulle questioni dei popoli indigeni (2009) e linee guida del programma UN-REDD sul consenso libero, previo e informato (2013)***

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— ***Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani***

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— ***Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie***

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
— Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche	— Dichiarazione ***delle Nazioni Unite*** sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali

dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1989 (n. 169)

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 2011 (n. 189)

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Convenzione sulla violenza e sulle molestie dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 2019 (n. 190)

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Convenzione concernente la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro, 1981 (n. 155)

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Strumenti di diritto internazionale

	umanitario tra cui:
	- Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949:
	- Convenzione (I) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
	- Convenzione (II) per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare
	- Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
	- Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra
	- Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Principi fondamentali e linee guida delle Nazioni Unite concernenti il diritto al ricorso e al risarcimento delle vittime di palesi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Risoluzione n. 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile

Emendamento 123

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Risoluzioni nn. 64/292, 68/157 e 45/8 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— ***Convenzione europea dei diritti dell'uomo***

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— ***Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— ***Carta sociale europea***

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— ***Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante***

Emendamento 130

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. Strumenti di buona governance e anticorruzione
	Tali strumenti comprendono, tra l'altro:
	- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 2003
	- Dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di crimini e abusi di potere, 1985
	- Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'indipendenza della magistratura, 1985
	- Convenzione di diritto civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, 1999
	- Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, 1997
	- Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, 1997
	- Principio 10 sulla lotta alla corruzione del Global Compact delle Nazioni Unite

- ***Codice di condotta delle Nazioni Unite per i pubblici ufficiali incaricati dell'applicazione della legge, 1979***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e modifica della direttiva (UE) 2019/1937
Riferimenti	COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 4.4.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 4.4.2022
Commissioni associate - Annuncio in Aula	15.9.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Raphaël Glucksmann 11.5.2022
Esame in commissione	10.10.2022
Approvazione	24.1.2023
Esito della votazione finale	+: 41 –: 19 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Reinhard Bütikofer, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Thierry Mariani, Pedro Marques, Marisa Matias, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Matjaž Nemec, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Mounir Satouri, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Thomas Waitz, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Özlem Demirel, Markéta Gregorová, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Carina Ohlsson, María Soraya Rodríguez Ramos, Mick Wallace
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Manon Aubry, Damien Carême, Theresa Muigg, Younous Omarjee, Ivan Štefanec

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41	+
ECR	Anna Fotyga
PPE	Andrius Kubilius
RENEW	Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou
S&D	Włodzimierz Cimoszewicz, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Pedro Marques, Sven Mikser, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Isabel Santos, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor
The Left	Manon Aubry, Özlem Demirel, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick Wallace
Verts/ALE	François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Damien Carême, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Jordi Solé, Thomas Waitz

19	-
ECR	Charlie Weimers
ID	Thierry Mariani, Bernhard Zimniok
NI	Kostas Papadakis
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Ivan Štefanec, Željana Zovko
RENEW	Hilde Vautmans

5	0
ID	Susanna Ceccardi
PPE	Sunčana Glavak, Miriam Lexmann, Gheorghe-Vlad Nistor, Isabel Wiseler-Lima

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti